Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 20 novembre 2026
(OR. en)

15334/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0335(NLE)

MAR 192
OMI 80
ENV 1356
CLIMA 612

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 85ª sessione e della ripresa della sua seconda sessione straordinaria, nonché della ventitreesima riunione del suo gruppo di lavoro intersessione sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi (ISWG-GHG) per quanto riguarda l'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL)

DECISIONE (UE) 2026/… DEL CONSIGLIO

del …

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC)
dell'Organizzazione marittima internazionale
in occasione della sua 85ª sessione e della ripresa della sua seconda sessione straordinaria,
nonché della ventitreesima riunione del suo gruppo di lavoro intersessione
sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi (ISWG-GHG)
per quanto riguarda l'adozione di modifiche della convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino e la salute umana.

(2) L'85ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 85) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è in programma dal 30 novembre al 3 dicembre 2026 e sarà preceduta dalla ventitreesima riunione del gruppo di lavoro intersessione sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi (ISWG-GHG 23).

(3) Alla seconda sessione straordinaria del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC/ES.2), tenutasi tra il 14 e il 17 ottobre 2025, si sarebbe dovuto adottare il quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette sotto forma di modifiche dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). L'adozione di tali modifiche è stata tuttavia rinviata. Si prevede che il MEPC 85 consideri la ripresa della seconda sessione straordinaria del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC/ES.2) per il 4 dicembre 2026 o decida di rinviarla a una data successiva.

(4) In preparazione del MEPC/ES.2, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2025/2093[1]. Tale decisione stabilisce che l'Unione dovrebbe sostenere l'introduzione del nuovo capitolo 5 dell'allegato VI della convenzione MARPOL relativo al quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette, che figura nell'allegato del documento MEPC/ES.2/2 dell'IMO. La presente decisione modifica la decisione (UE) 2025/2093 fornendo orientamenti per la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di MEPC 85 e MEPC/ES.2 e ISWG-GHG 23, tenuto conto delle discussioni in corso, durante le quali i progetti di modifica potrebbero essere ulteriormente sviluppati prima della loro adozione formale.

(5) Il MEPC 84, che si è svolto tra il 27 aprile e il 1º maggio 2026, ha proseguito il dibattito e i negoziati sul contenuto dei progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL. Le discussioni si sono incentrate sulle modalità per affrontare questioni e problemi rimanenti in relazione al progetto di quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette e sulla via preferita da seguire per ottenere progressi concreti nell'affrontare tali questioni, in vista dell'adozione senza ulteriori indugi di misure a medio termine dell'IMO.

[1] Decisione (UE) 2025/2093 del Consiglio, del 10 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale, in occasione della sua seconda sessione straordinaria, in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) (GU L, 2025/2093, 16.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2093/oj).

(6) In preparazione del MEPC 84, il Consiglio ha adottato la decisione (UE)2026/1067 del[2], che stabiliva che la posizione a nome dell'Unione in sede di MEPC 84, in base a una serie di principi e orientamenti contenuti nel suo allegato, doveva consistere nel sostenere l'ulteriore esame e adozione di misure che facilitassero la formazione del consenso e che fossero in linea con gli obiettivi stabiliti nella strategia dell'IMO del 2023 per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi (strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra), tenendo conto del ruolo cruciale del trasporto marittimo internazionale nello sviluppo del commercio mondiale e dei servizi di trasporto marittimo, sostenuti da combustibili disponibili e a prezzi accessibili per prevenire perturbazioni.

(7) Il MEPC 84 ha approvato il mandato per l'ISWG-GHG 23 e ha incaricato il gruppo di lavoro, tenendo conto dei documenti presentati ai MEPC 84 e 85, nelle precedenti sessioni dell'ISWG-GHG, nonché agli ISWG-GHG 22 e 23, a seconda dei casi, di esaminare proposte, comprese quelle contenute nei documenti di cui sopra, su come affrontare le questioni relative ai progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL sul quadro per l'azzeramento delle emissioni nette, in linea con la strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra, e di riferirne al MEPC 85.

(8) Il MEPC 85 deve prendere in considerazione le proposte delle parti dell'IMO su come affrontare le questioni relative ai progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL sul quadro per l'azzeramento delle emissioni nette, in linea con la strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra, allo scopo di convergere su una misura globale. Esso sarà seguito dalla ripresa del MEPC/ES.2, fatta salva la conferma da parte del MEPC 85.

---

[2] Decisione (UE) 2026/1067 del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'84ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization - IMO) (GU L, 2026/1067, 12.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1067/oj).

(9) Finora i progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL all'esame delle parti dell'IMO nell'ambito del MEPC 85 sono cinque, ossia le modifiche trasmesse da Australia, Canada, Sud Africa e Regno Unito[3], dal Brasile[4], dalla Liberia[5] e da Tuvalu[6], oltre alle modifiche iniziali del quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette[7]. Le modifiche trasmesse da Australia, Canada, Sud Africa e Regno Unito presentano una versione aggiornata del quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette, con l'aggiornamento delle date di applicazione per tenere conto del ritardo di un anno del MEPC/ES.2, unitamente a modifiche redazionali e chiarificatrici introdotte dal segretariato dell'IMO nel suo documento MEPC/ES.2/2 e all'aggiunta di una quantità limitata di altre modifiche chiarificatrici.

(10) Parallelamente è all'esame del MEPC anche una serie di altre proposte tra le quali figurano progetti di modifiche giuridiche o proposte di carattere sostanziale, anche se non trasmesse ufficialmente dal segretariato generale dell'IMO. Si prevede inoltre che possano essere presentate ulteriori proposte, contenenti eventualmente un progetto di testo giuridico, da sottoporre all'esame del MEPC.

---

3 Circolare n. 5216 dell'IMO, del 29 maggio 2026, e documento MEPC 85/3/8 dell'IMO.
4 Circolare n. 5214 dell'IMO, del 28 maggio 2026, e documento MEPC 85/3/6 dell'IMO.
5 Circolare n. 5213 dell'IMO, del 26 maggio 2026, e documento MEPC 85/3/5 dell'IMO.
6 Circolare n. 5215 dell'IMO, del 29 maggio 2026, e documento MEPC 85/3/7 dell'IMO.
7 Circolare n. 5005 dell'IMO, dell'11 aprile 2025, e documento MEPC/ES.2/2 dell'IMO.

(11) In previsione del dibattito tra le parti dell'IMO, durante le quali i progetti di modifica della convenzione MARPOL potrebbero essere ulteriormente sviluppati prima della loro adozione formale, la presente decisione mira a stabilire i principi guida di cui l'Unione ritiene necessario il rispetto al fine di sostenere le modifiche definitive dell'allegato VI della convenzione MARPOL. Tali principi guida dovrebbero definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di MEPC 85 e MEPC/ES.2 nonché in sede di ISWG-GHG 23, per agevolare i negoziati in seno all'IMO e, in ultima istanza, l'adozione di un testo normativo.

(12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di MEPC 85 e MEPC/ES.2, oltre che di ISWG-GHG 23, per consentire all'Unione di partecipare e di influire in modo determinante sul dibattito che plasmerà i progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL, che, se adottati, produrranno effetti giuridici per gli Stati membri che sono parti della convenzione MARPOL. Tali modifiche sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

(13) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, dovrebbero agire in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e della strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra, nonché con l'obiettivo dell'Unione del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

(14) La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere i progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL che prevederanno una misura tecnica e una misura economica. La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di appoggiare l'approvazione, l'adozione o un altro accordo su un testo relativo a misure intermedie di riduzione dei gas a effetto serra che lasci alle navi la flessibilità necessaria per rispettare i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra, con la garanzia dell'effettiva applicazione di tutte le opzioni di flessibilità, in modo che siano mantenute condizioni di parità per tutta la flotta mondiale e che la flotta mondiale consegua, in media e sulla base del principio "well-to-wake" ("dal pozzo alla scia"), l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro o intorno al 2050.

(15) Dopo il rinvio del MEPC/ES.2 dell'ottobre 2025 i negoziati sono andati avanti e sono state presentate nuove proposte, alcune contenenti anche modifiche giuridiche, e sono all'esame del MEPC. Prima dell'ISWG-GHG 23 e del MEPC 85 e della ripresa del MEPC/ES.2, nessun testo giuridico o proposta gode al momento del più ampio sostegno possibile. Le parti dell'IMO stanno pertanto compiendo ulteriori sforzi per combinare le proposte già presentate e avvicinarsi ulteriormente. Nel caso in cui, nonostante i progressi compiuti finora, i negoziati nell'ambito dell'ISWG-GHG 23 e del MEPC 85 dovessero giungere a una situazione di stallo e venisse presentata una mozione di voto, la posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di opporsi alla proposta di votazione. Qualora la mozione di voto sia approvata e le parti dell'IMO siano chiamate a votare sul quadro per l'azzeramento delle emissioni nette, la posizione da adottare a nome dell'Unione figura nella decisione (UE) 2025/2093. E, di conseguenza, la medesima posizione si dovrebbe applicare alle modifiche stabilite nell'ambito del MEPC 85/3/8.

(16) L'Unione non è né membro dell'IMO, né parte contraente della convenzione MARPOL. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione in sede di ISWG-GHG 23, MEPC 85 e MEPC/ES.2.

(17) È opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle discussioni e delle eventuali modifiche proposte in sede di ISWG-GHG 23, MEPC 85 e MEPC/ES.2, nella misura in cui queste possono incidere sulle norme comuni dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della sua 85ª sessione (MEPC 85) e della ripresa della seconda sessione straordinaria del MEPC (MEPC/ES.2), oltre che della ventitreesima riunione del gruppo di lavoro intersessione sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi (ISWG-GHG 23), è stabilito agli articoli 2, 3 e 4, e nei principi guida di cui all'allegato.

Articolo 2

Qualora il MEPC 85 o il MEPC/ES.2 ritenesse opportuno approvare, adottare o concordare una combinazione di progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL sulle questioni relative ai gas a effetto serra nell'ambito dell'IMO che raccoglie un sostegno delle parti dell'allegato VI della convenzione MARPOL maggiore rispetto a qualsiasi progetto di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL trasmesso entro giugno 2026 presentato da Australia, Canada, Sud Africa e Regno Unito (documento MEPC 83/3/8 dell'IMO), Brasile (documento MEPC 83/3/6 dell'IMO), Liberia (documento MEPC 83/3/5 dell'IMO), Tuvalu (documento MEPC 83/3/7 dell'IMO) e le modifiche originarie dell'ottobre 2025 al quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette, e che rispetta i principi guida di cui all'allegato, la posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel sostenere l'approvazione, l'adozione o l'accordo di tali modifiche .

Articolo 3

1. Qualora il MEPC 85 o il MEPC/ES.2 ritenesse opportuno approvare, adottare o concordare un testo, anche con modifiche giuridiche, che non rispetta i principi guida di cui all'allegato, la posizione da adottare a nome dell'Unione è di non appoggiare tale testo e di proporre invece di rinviare la discussione.

2. Qualora il MEPC 85 o il MEPC/ES.2 ritenesse opportuno approvare, adottare o concordare un testo relativo alla struttura dell'elemento tecnico delle misure a medio termine di riduzione dei gas a effetto serra senza integrare un testo relativo alla struttura dell'elemento economico unitamente all'elemento tecnico, la posizione da adottare a nome dell'Unione è di non appoggiare tale testo e di proporre invece di rinviare la discussione.

Articolo 4

1. Se il MEPC 85 o il MEPC/ES.2 ritiene opportuno procedere a una votazione su uno dei progetti di modifica dell'allegato VI della convenzione MARPOL trasmessi entro giugno 2026 presentati da Australia, Canada, Sud Africa e Regno Unito (documento MEPC 85/3/8 dell'IMO), Brasile (documento MEPC 85/3/6 dell'IMO), Liberia (documento MEPC 85/3/5 dell'IMO), Tuvalu (documento MEPC 85/3/7 dell'IMO), o sulle modifiche originarie dell'ottobre 2025 al quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette, la posizione da adottare a nome dell'Unione è di opporsi alla mozione di voto e proporre invece di avviare discussioni costruttive.

2. Riconoscendo che le modifiche trasmesse della convenzione MARPOL di cui alla decisione (UE) 2025/2093 del Consiglio (quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette) e quelle di cui al MEPC 85/3/8 e alla circolare dell'IMO n. 5216 del 29 maggio 2026 non godono di un sostegno sufficientemente ampio, l'Unione si opporrà alla mozione per una votazione su di esse, a meno che le posizioni delle parti dell'allegato VI della convenzione MARPOL non evolvano in modo che tali modifiche raccolgano un sostegno maggiore delle parti dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

In caso di approvazione di tale mozione, la posizione da adottare a nome dell'Unione:

a) per quanto riguarda il quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette, è stabilita dalla decisione (UE) 2025/2093;

b) per quanto riguarda le modifiche della convenzione MARPOL di cui al MEPC 85/3/8, è appoggiarle.

Articolo 5

La posizione da adottare a nome dell'Unione di cui agli articoli 2, 3 e 4 e ai principi guida dell'allegato è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, nonché dalle discussioni intersessionali dell'Unione in vista del MEPC 85, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Modifiche minori di tale posizione possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, …

Per il Consiglio
Il presidente